

COMUNE DI SAN BIAGIO SARACINISCO

Provincia di Frosinone

SERVIZIO PERSONALE

N. 111/2012		DETERMINAZIONE	REGISTRO GEN.LE DETERMINE	
Data	17/12/2012		Num.	

Oggetto	COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2012.
---------	-----------------------------------------------------------------

L'anno duemiladodici, il giorno Diciassette del mese di dicembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco prot. 22 del 25.5.2012 di individuazione del responsabile dei servizi adottato ai sensi dell'art.50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, e s.m.i e in particolare l'art.107 del decreto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 26.07.2012 di approvazione del bilancio di previsione esercizio 2012 e Relazione Previsionale e programmatica per il periodo 2012-2014;

Vista la deliberazione della G.C. n.18 del 31.7.2012 di approvazione del PEG 2012;

Premesso che:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate)- nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.Lgs. 150/2009 – sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono annualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22.1.2004 che suddividono tali risorse in:
 - o risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, e che quindi restano acquisite al Fondo anche per il futuro;
 - o risorse variabili, che presentano la caratteristica dell’“eventualità e di variabilità” e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del Fondo;
- le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art.4 CCNL 9/5/2006, art.8 CCNL dell'11/4/2008 e art.4 CCNL del 31/7/2009);

Visto l'art.40 del D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.Lgs 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “*nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza delle performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15....*”

Vista la legge n.296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art.1 comma 557, come sostituito dall'art.14, comma 7, del D.L. n.78/2010, convertito in legge n.122 del 30.7.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurino la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il “*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*”;

Preso atto che la Corte dei Conti a sezioni Riunite di controllo con deliberazione n.51 del 4.10.2011, precisa quanto segue.

- **Che** le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art.9 comma 2-bis del D.L. 78/2010, sono quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti,

- **Che** detta caratteristica ricorre per quelle risorse destinate a remunerare prestazioni professionali per la progettazione di opere pubbliche e quelle dell'avvocatura interna, in quanto si tratta di prestazioni professionali tipiche la cui provvista all'esterno potrebbe comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, e che pertanto devono intendersi escluse dall'ambito applicativo dell'art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010";
- **Che** le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art.9, c.2-bis citato, in quanto a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali "sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";
- **Che** nelle deroghe consentite per il superamento del tetto complessivo del fondo per la contrattazione decentrata, la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.16 del 2.5.2012 ha indicato le risorse provenienti dall'ISTAT e destinate alla incentivazione del personale impegnato nelle operazioni di censimento;

Visto l'art.9, comma 2 bis del D.L. n.78, convertito con legge n.122 del 30/7/2010, il quale prevede che a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Dato atto che la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato ha fornito degli indirizzi applicativi relativamente al blocco dei trattamenti economici disposti dall'art.9 del D.L. n.78/2010 convertito nella legge 122/2010 ed in particolare ha precisato che *la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio si ritiene che la stessa possa essere operata, per ciascuno degli anni 2011-2012-2013, sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma (o media aritmetica) dei presenti rispettivamente, al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo.*

Di Dare atto che dal confronto della consistenza numerica del personale in servizio negli anni 2012 e 2010 risulta invariata:

Anno 2010

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2010= 7 dipendenti

Personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010= 7 dipendenti

Anno 2012

Personale a tempo indeterminato in servizio al 01/01/2012= 7 dipendenti

Personale a tempo indeterminato in servizio alla data odierna = 7 dipendenti

Atteso che occorre procedere alla determinazione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2012 nel rispetto delle regole vigenti come da prospetto allegato;

Visto il D.Lgs. n.165/2001;

Visto il D.Lgs. n.267/2000

D E T E R M I N A

1. di costituire, per le motivazioni in premessa esposte, che si intendono con la presente integralmente richiamate, ai sensi dell'art.31 e 32 del CCNL del 22.01.2004, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2012, come da prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Fondo risorse decentrate calcolato per l'anno 2012 non supera l'importo massimo consentito, costituito dall'ammontare del Fondo 2010 in quanto la maggiore somma è interamente riconducibile all'incremento di voci non computabili nel limite predetto ai sensi del parere della Circolare n.12 del 15.4.2011 e n.16 del 2.5.2012 della Ragioneria Generale dello Stato e della deliberazione n.51 del 4.10.2011 della Corte dei Conti a sezioni riunite di controllo;
3. di dare atto che l'utilizzo delle risorse di cui al presente atto è demandato alla contrattazione decentrata integrativa, per la parte eccedente le somme già vincolate per la liquidazione dell'indennità di comparto di cui all'art.33, comma 4, lett.b) e c) del CCNL del 22/01/2004 e delle progressioni economiche orizzontali di cui all'art.17, comma 2, lett.b) del CCNL dell'1/4/1999;
4. di dare atto che il Fondo così come quantificato rispetta il dettato di cui all'art.9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella legge n.122/2010;
5. di imputare la suddetta somma agli appositi capitoli del bilancio esercizio 2012.
6. di pubblicare la presente determinazione sull'apposita sezione del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Dario Iaconelli

RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE ANNO 2012

Fondo risorse decentrate stabili

Art.	CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE €.
15 co1 lett.a	01.04.99	Ammontare 1998 fondo art.31 CCNL 6.7.95, escluso straord., integrato art.CCNL 16.7.96, integrato risparmi trasformaz. Part-time 1997; quota parte straordinario incaricati posizioni organizzative	6.134,99
15 co.1 lett.b	01.04.99	Risorse aggiuntive 1998 limite max 1,5% monte salari 1997 – Art.32 CCNL 6.7.95 e Art.3 CCNL 16.7.96	
15 co.1 lett.c	01.04.99	Economie di gestione 1998 limite max 0,80%	3.175,11
15 co1 lett.f	01.04.99	Risparmi da applicaz.art.21 per trattamenti economici difforni	
15 co.1 lett.g	01.04.99	Risorse destinate al pagamento LED del personale in servizio 1998 – percentuali massime contrattuali	1.210,57
15 co.1 lett.h	01.04.99	Risorse destinate indennità L. 1.500.000 (€.774,69) per la 8^ q.f.	
15 co.1 lett.j	01.04.99	0,52% monte salari 1997 e corrispondente rivalutazione 3,3% salario accessorio	423,49
15 co.1 lett.l	01.04.99	Trattamento accessorio personale trasferito a enti comparto per delega funz.	
15 co.5 31	01.04.99 22.01.04	Risorse aggiuntive limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche e dalla reale copertura dei posti a tempo indeterminato	
4co.1	05.10.01	1,1% monte salari 1999	1.595,85
4 co.2	05.10.01	Risorse RIA e assegni ad personam personale cessato dal 2000	931,95
32 co.1	22.01.04	Incremento 0,62% monte salari 2001, esclusa dirigenza	828,14
32 co.2	22.01.04	Eventuale incremento 0,50% monte salari 2001, esclusa dirigenza; i parametri di riferimento sono quelli dell'anno 2001	815,55
4 co.1	09.05.06	Incremento 0,5% monte salari 2003	870,46
8 co.2	11.04.08	Incremento 0,6% monte salari 2005	723,89
		TOTALE	16.710,00

Risorse decentrate variabili da definirsi ciascun anno (art.31, comma 3 del CCNL 2002/2005)

ART.	Da CCNL	RIFERIMENTO	RISORSE
ART. 17 co.5	1/4/1999	Somma non utilizzate esercizio precedente	€ 320,80
ART. 15 co. 1 lett. d	1/4/1999	Entrate Conto Terzi o Utenza o Sponsorizzazioni (Art. 43 L. 449/97) 15° Censimento Gen. Pop. 2011 saldo contrib.forfetario variabile A)	€ 2.378,50
ART. 15 co. 1 lett. E	1/4/1999	Risparmi da trasformazioni part-time	€
ART. 15 co. 1 lett. k	1/4/1999	Quote per la progettazione (Art.92 CC. 5-6 D.Lgs. 163/06 B)	€ 23.079,32
ART. 15 co. 1 lett. k	1/4/1999	Recup.Evasione ICI (Art.3 c.57 L. 662/96, Art.59 c.1 Dlgs 446/97 e Regolamento Comunale C)	€
		Sub Totale	25.778,62
Riduz.proporz. (art.9,co.2 bis d.l. n.78/2010)		
		Totale risorse variabili	25.778,62

Fondo risorse complessive

Fondo risorse decentrate stabili	€16.710,00
Fondo risorse decentrate variabili	25.778,62
FONDO STORICO	€42.488,62
Esclusioni (-) (comparto=€2.242,56 + PEO=€8.123,00)	€ 10.365,56
Somme riutilizzabili (Art.21 CCD)	
Straordinario	
TOTALE FONDO SALARIO ACCESSORIO DA UTILIZZARE ANNO 2012	€ 32.123,06